

ENTI NON COMMERCIALI

Circolare dell'Agenzia delle entrate sugli enti sportivi: luci e ombre

di **Guido Martinelli**

La [circolare AdE 18/E/2018](#) sulle **associazioni e società sportive dilettantistiche** se, da un lato, offre e precisa punti importanti della disciplina giuridico – fiscale di tali enti, continua a lasciare alcune zone oscure sulle quali vorremmo soffermarci.

Ad esempio, sulla disciplina di cui alla **L. 398/1991** afferma: “*in presenza di comportamento concludente del contribuente e di regolare comunicazione all'agenzia delle entrate dell'opzione per il regime di cui alla legge 398/91, la mancata presentazione della comunicazione alla Siae non comporta la decadenza dal regime agevolativo in esame, non avendo la stessa comunicazione natura costitutiva ai fini della fruibilità dello stesso*”. Sembrerebbe quindi che **il comportamento concludente possa sanare**, con il pagamento della sanzione, **solo l'eventuale mancata comunicazione alla Siae ma non la mancata comunicazione alla Agenzia delle entrate**. Ciò comporterebbe che il **comportamento concludente**, in assenza di entrambe le comunicazioni, non consentirebbe di legittimare l'applicazione della **L. 398/1991**. Si ritiene **abnorme** questa conclusione e, pertanto, un ulteriore chiarimento sul punto appare auspicabile.

L'Agenzia, in seguito, afferma che, dal momento in cui entrerà in vigore il **titolo X del codice del terzo settore, le Federazioni sportive nazionali** (e, di conseguenza le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva) **non potranno più applicare la L. 398/1991**. Ciò in quanto, **non essendo associazioni e società sportive dilettantistiche**, il presupposto che oggi legittima l'applicazione di tale norma, ossia l'**articolo 9 bis L. 66/1992** sarà definitivamente **abrogato**. Se tale affermazione può essere condivisa, (ma creerà molti problemi a non poche strutture territoriali di **enti di promozione sportiva** che utilizzano in maniera massiccia tale legge) tutti da approfondire appaiono i passaggi logici successivi.

Infatti dallo stesso periodo di imposta scatterà anche la novella all'[articolo 148 Tuir](#).

E se per l'Agenzia delle entrate le Federazioni non sono considerate equiparate alle associazioni sportive ai fini della L. 398/1991 non potranno esserlo neanche ai fini dell'[articolo 148, comma 3, Tuir](#).

Questo che conseguenza avrà sulla disciplina fiscale dei proventi delle affiliazioni, dei tesseramenti e delle varie quote gara versate dai partecipanti a vario titolo alle attività dalle stesse indette? Se per le **Federazioni** il riconoscimento pubblicitario del tesseramento e delle affiliazioni potrebbe “aiutare” ad evitare interpretazioni tese all'applicazione di imposizione sui

corrispettivi versati a tali enti, per le **discipline sportive associate** e gli **enti di promozione sportiva** qualche ulteriore approfondimento sul punto parrebbe opportuno.

Il documento di prassi amministrativa affronta, poi, lo spinoso tema del **trattamento fiscale della cessione verso corrispettivo del diritto alla prestazione sportiva dell'atleta** (la disciplina rimane valida sia in caso di **cessione a tempo determinato** – c.d. prestito – sia di **cessione a titolo definitivo**)

Secondo l'Agenzia **questa operazione rientrerebbe tra quelle per le quali potrà trovare applicazione l'[articolo 148, comma 3, Tuir](#)**, sempreché l'atleta abbia svolto nell'ambito dell'associazione o società sportiva dilettantistica non lucrativa cedente un'effettiva attività svolta ad **apprendere e migliorare la pratica sportiva dilettantistica**.

Già questa affermazione complica non poco il profilo operativo di queste operazioni. Infatti, secondo l'Agenzia, **deve escludersi la ricorrenza del requisito della diretta attuazione degli scopi istituzionali nel caso di cessioni aventi finalità meramente speculative** come nel caso in cui il diritto alla prestazione sportiva sia stato **precedentemente acquistato** e **successivamente rivenduto** senza che l'atleta sia stato **sostanzialmente coinvolto** dall'ente **nell'attività formativa** e di crescita nell'ambito della pratica sportiva dilettantistica. In tal caso, la cessione assume rilevanza reddituale ai fini **Ires** nella misura in cui integra la realizzazione di una **plusvalenza** ai sensi dell'[articolo 86 Tuir](#).

Ma i problemi irrisolti sono ulteriori. Infatti sappiamo che l'applicazione della disciplina in esame è subordinata alla presentazione del **modello Eas** e all'adeguamento dello **statuto** ai principi di cui al **comma 8** della norma in oggetto.

Ebbene, **in una "compravendita" di diritti sugli atleti questi presupposti devono essere presenti in entrambe le parti?** E se così fosse, ognuna, per poter giustificare in caso di accertamento la defiscalizzazione, dovrà poter **dimostrare** il possesso dei citati **requisiti** da parte dell'altra? E nel caso di risposta affermativa come?

Ma la nebbia si infittisce trasferendo la problematica sotto il profilo dell'**Iva**.

Infatti non può essere dimenticato che **l'articolo 4 L. 398/1991**, mai abrogato, **prevede letteralmente che: "le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive di cui alla presente legge [e dalle società sportive, aggiungiamo noi, per il richiamo di cui all'articolo 90, comma 1, L. 289/2002] sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con aliquota del 9 per cento"**.

Quindi tale cessione, ferma l'applicazione riconosciuta dell'[articolo 148 Tuir](#), sarà da assoggettare o meno ad Iva? Un **ulteriore chiarimento** sarebbe opportuno.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

**I NUOVI ADEMPIMENTI E LE NUOVE REGOLE
PER LO SPORT ITALIANO**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)